



## GIUNTA COMUNALE

### Deliberazione n. 71/2020

**Oggetto:** Nomina del titolare del potere sostitutivo - Art. 9-bis Legge n. 241/1990.

Addì **ventitre** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi** alle ore **15:30**, regolarmente convocata, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti

| Nome                  | Carica    | P | A | Nome              | Carica    | P | A |
|-----------------------|-----------|---|---|-------------------|-----------|---|---|
| Truzzu Paolo          | Sindaco   | X |   | Lantini Viviana   | Assessora | X |   |
| Angius Giorgio        | Assessore | X |   | Sorgia Alessandro | Assessore | X |   |
| Mereu Alessio         | Assessore | X |   | Deidda Gabriella  | Assessora | X |   |
| Piroddi Paola         | Assessora | X |   | Spano Paolo       | Assessore | X |   |
| Guarracino Alessandro | Assessore | X |   | Dedola Rita       | Assessora | X |   |

Assume la Presidenza Il Sindaco *Paolo Truzzu*

con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Il Sindaco dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle Linee del Sindaco sul funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, prot. n. 89397 del 18/03/2020, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### La Giunta comunale

visto e richiamato il decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con legge n. 35/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione;

richiamati in particolare gli artt. 1, comma 1 del citato decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo inoltre i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati:

*8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.*

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».*

rilevato che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012;

considerato che

- il richiamato art. 1 decreto legge n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che stabilisce l'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte;
- le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al funzionario responsabile;

considerato altresì che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

preso atto che

- la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al d.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);
- è necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

valutato che la norma

- costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti a livello apicale;
- attribuisce quindi la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto appartenente alla sfera politica dell'Ente, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra organi politici e organi di gestione;

valutato altresì che la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

- impone in particolare per quanto attiene al tema del presente atto ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in considerazione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. M della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

ricordato che l'organigramma dell'Ente annovera la figura del Direttore Generale, preposto alla Direzione Generale, figura apicale che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

ritenuto che, nell'esercizio di tale compito, il Direttore Generale sia munito di pieni poteri decisionali e, come tale, legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico e operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano per l'Ente maggiori spese o minori entrate e pertanto si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Segretario Generale, dott. Gianantonio Sau, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

attesa la necessità di provvedere in merito;

con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale;

delibera

- 1) di individuare il Direttore Generale dell'Ente, dott. Giorgio La Spisa, quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del dirigente responsabile del servizio inadempiente;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio *online* secondo la tempistica di legge, anche sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
- 3) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale  
Gianantonio Sau

Il Presidente  
Paolo Truzzu